ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 14

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO

(CAMPILLI)

—

Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

Seduta del 29 marzo 1947

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento di cui, con l'unito disegno di legge, Vi si chiede la convalida, è stato emanato nella forma di decreto legislativo – a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151 – per ragioni di urgenza, che non sono certamente sfuggite alla vostra attenzione.

Condizione essenziale, infatti, per il pieno raggiungimento dei fini perseguiti con l'istituzione dello straordinario tributo, che è oggetto di tale provvedimento, era quella di fissare, senza frapporre pericolosi indugi, la data alla quale dovesse esser riferito il rilevamento della consistenza del patrimonio di ciascun contribuente, in vista di evitare trasferimenti affrettati, artificiosi o fraudolenti, che avrebbero portato una nuova ragione di turbamento nell'economia del Paese.

Ma, soddisfatta siffatta condizione, il Governo ha considerato atto di doveroso riguardo verso l'Assemblea Costituente il sottoporre ad essa il provvedimento, per avere il conforto della sua autorità, nell'attuazione di una misura, che è fra quelle di maggior rilievo nel programma di risanamento finanziario e che, per la sua indubbia importanza, potrà non essere scevra di notevoli riflessi di ordine economico e politico.

Invero, pur sussistendo le ragioni di urgenza anzi cennate, e la necessità, quindi, di una immediata entrata in vigore del provvedimento, questo non è di immediata attuazione: ai contribuenti è accordato un termine di tre mesi – fino al 13 luglio 1947 – per presentare la dichiarazione del loro patrimonio al competente ufficio distrettuale delle imposte; la riscossione del tributo per la parte progressiva avrà inizio soltanto nel febbraio 1948, mentre dall'agosto 1947 andrà in riscossione l'imposta straordinaria proporzionale.

Non viene a mancare, pertanto, all'Assemblea Costituente, la possibilità, oltreché di esprimere il suo giudizio di carattere generale su questo atto di Governo, anche di deliberare le eventuali modificazioni che possa ritenere opportune o necessarie.

Né, d'altra parte, è da paventare che la procedura seguita possa in qualsiasi modo menomare o pregiudicare i poteri del futuro Parlamento, poiché resterà sempre integra

e salva la sua iniziativa per qualunque provvedimento, modificativo o innovativo, in materia.

CARATTERE DELL'IMPOSTA

L'imposta straordinaria patrimoniale progressiva, istituita col decreto 29 marzo 1947, n. 143, ha il tipico carattere del tributo personale, sia perché ad aliquota progressiva, sia perché applicata esclusivamente a carico delle persone fisiche, sia perché, infine, ammette la detrazione per i figli e per passività non afferenti i singoli cespiti tassati.

L'analoga imposta, istituita dopo la guerra 1915-18, fu congegnata in modo da colpire non solamente le persone fisiche, ma anche gli enti morali (fondazioni); il che può trovare una giustificazione nel fatto che, per gli enti morali, non esistendo persone fisiche che abbiano una quota di partecipazione nel relativo patrimonio, questo finisce con il rimanere esente dalla straordinaria imposizione.

Il Governo non ha mancato di preoccuparsi del problema, in vista della necessità di dare all'imposta straordinaria il carattere di massima generalità, così che tutta la ricchezza nazionale fosse chiamata a concorrere all'opera di risanamento della pubblica finanza.

SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI

Ha dovuto, però, considerare che l'applicazione dell'imposta a carico delle fondazioni finisce con lo snaturare profondamente la natura personale dell'imposta stessa, con conseguenze che non sono soltanto di pura e semplice armonia teorica, ma anche di portata pratica, in quanto – avuto riguardo ad un caso specifico di un genere più ampio, come quello degli istituti di credito – si sarebbe verificato che, in conseguenza di un semplice elemento formale della loro costituzione, sarebbero state colpite dal tributo le banche-fondazioni, rimanendone escluse le banche-società. Ciò avrebbe determinato una situazione di grave ed ingiustificabile sperequazione, giacché il patrimonio delle banche-società si sarebbe diluito, come in realtà si diluisce, fra tutte le persone fisiche dei soci, i quali vengono colpiti con l'aliquota corrispondente al rispettivo patrimonio individuale, mentre le banche-fondazioni sarebbero state colpite per il loro patrimonio complessivo e quindi con una aliquota che, nella generalità dei casi, si sarebbe avvicinata a quella massima e in alcuni casi l'avrebbe raggiunta, facendo cadere su dette banche un onere tributario così grave, da comprometterne il funzionamento, a scapito della economia nazionale, alla cui ricostruzione esse sono chiamate a concorrere con tutte le loro risorse.

Una riduzione delle aliquote applicabili al patrimonio delle fondazioni avrebbe attenuata la sperequazione senza, però, eliminarla.

Da un punto di vista strettamente giuridico va, poi, osservato che, nel nuovo Codice civile, le persone giuridiche private sono denominate, oltre che associazioni e fondazioni – secondo la classica distinzione – anche istituzioni in genere.

L'introduzione nel Codice civile di questo terzo tipo di persone giuridiche, dovuta all'affievolirsi della distinzione tra associazioni e fondazioni ed alla insufficienza della distinzione stessa a rappresentare la grande varietà dei tipi germogliata in relazione alle esigenze della vita e della economia moderna, poneva il problema della classificazione di dette istituzioni, non potendo queste essere rigorosamente riportate né nella sfera delle associazioni, né in quella delle fondazioni, avendo già da tempo la scienza giuridica riconosciuto che la distinzione fra associazioni e fondazioni lasciava fuori numerosi tipi intermedi, aventi caratteristiche diverse, sia da quelle delle prime che da quelle delle seconde. Né, d'altra parte, si sarebbe potuto disporre che l'imposta straordinaria dovesse applicarsi, oltre che alle fondazioni, anche a tutte le istituzioni. Con questo termine, infatti, il legislatore non ha indicato una nuova categoria di persone giuridiche ben definite, bensì – come si rileva dalla relazione ministeriale al Codice civile – ha piuttosto preso atto della molteplicità dei tipi che ricorrono fra le persone giuridiche per comprenderle tutte – per quanto diversi ne potessero essere i caratteri intrinseci – nella generica categoria di « altre istituzioni », così da potersi a ragione affermare che la portata effettiva dell'espressione contenuta nell'articolo 12 del Codice civile è data, non tanto dalla parola « istituzioni », quanto dalla parola « altre ».

Per aversi, quindi, un criterio operante di distinzione tra le persone giuridiche soggette e quelle non soggette all'imposta straordinaria si sarebbe dovuto far ricorso all'esistenza o meno di partecipanti, per far cadere il tributo esclusivamente sulle persone giuridiche il cui patrimonio fosse costituito da quote di partecipanti – persone fisiche – alla loro costituzione.

Ma anche questo criterio sarebbe stato tale da non eliminare gravi ed ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra enti la cui natura è sostanzialmente la stessa, rappresentando la esistenza o meno di partecipanti un fatto secondario e accidentale, attinente essenzialmente alle modalità tecniche dell'origine e del funzionamento dell'ente. Si pensi alla numerosa serie di quelli che, secondo una diffusa nomenclatura, sono detti «enti pubblici economici», nati dal sempre maggiore accentuarsi dell'elemento pubblicistico nella vita economica moderna: enti senza partecipanti – come, ad esempio, l'Istituto Nazionale Assicurazioni – enti con partecipanti – come, ad esempio, l'Istituto Mobiliare Italiano – enti costituiti nella forma di società per azioni – come, ad esempio, le banche di interesse nazionale – in cui lo Stato ha la totalità o quasi delle partecipazioni. Guardando, quindi, alla realtà concreta, non si saprebbe trovare alcuna giustificazione perché rimangano soggetti alla straordinaria imposizione gli enti senza partecipanti e siano, invece, esentati dalla imposizione stessa gli enti con partecipanti o costituiti in forma azionaria, pur non essendovi tra gli uni e gli altri una sostanziale differenza.

A tutto ciò occorre aggiungere che, nei riguardi dell'imposta straordinaria sul patrimonio, opera, come sempre ha operato, l'esenzione soggettiva a favore di tutti gli enti con finalità di ordine religioso, di beneficenza, di assistenza, di previdenza sociale, nonché di tutti gli enti aventi carattere di utilità nazionale, quali la Lega navale, la Dante Alighieri, la Croce Rossa Italiana, ecc., ecc.

Quanto agli enti religiosi, bisogna considerare che, in forza dell'articolo 29 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, gli enti aventi fini di culto e di religione sono equiparati agli enti di beneficenza agli effetti di tutti i tributi. Accordata, quindi, fin dai primitivi progetti, l'esenzione agli istituti di beneficenza, meccanicamente l'esenzione stessa si sarebbe ripercossa su tutti gli enti di carattere religioso.

La legge che istituì l'imposta straordinaria patrimoniale dopo la guerra 1915-18 prevedeva l'esenzione per le provincie, i comuni, le aziende municipalizzate, i consorzi e gli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori; le partecipanze ed università agrarie ed altri enti analoghi, per la parte del loro patrimonio netto che, in ragione del godimento, non possa attribuirsi ai singoli partecipanti o comunisti; le istituzioni pubbliche di beneficenza; le società di mutuo soccorso; gli istituti pubblici di previdenza ed assicurazione sociale; gli istituti di diritto o di fatto che – pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza – attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza e di educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti e figli o altri parenti di combattenti; gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici; le deputazioni di storia patria; le società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopo esclusivamente scientifico; la Dante Alighieri; la Lega navale; la Croce Rossa.

In un simile stato di cose, ove, sorpassando tutte le difficoltà sopra prospettate, si fosse voluto applicare l'imposta straordinaria anche a carico delle fondazioni e delle istituzioni senza partecipanti, praticamente la sfera di imposizione si sarebbe ristretta in limiti tali da escludere che l'imposizione stessa avesse una vera e propria portata pratica per l'Erario, tanto più che avrebbe dovuto aver luogo con aliquote sensibilmente ridotte rispetto a quelle normali.

In rapporto a tali considerazioni il decreto ha ritenuto di escludere, senz'altro, dalla tassazione gli enti morali, al pari delle società per azioni, facendo, nel secondo comma dell'articolo 2, eccezione soltanto per gli enti e le società costituiti all'estero, in confronto dei quali la tassazione è limitata al solo capitale comunque investito od esistente nello Stato, con esclusione di quella parte di esso che risultasse accertata e tassata in testa a persone fisiche, così da evitare una duplicazione d'imposta.

DETRAZIONI E MINIMO IMPONIBILE

Nella determinazione dell'onere tributario il decreto del Capo provvisorio dello Stato si è ispirato al concetto di una rapida realizzazione del gettito in rapporto alle impellenti necessità del bilancio, evitando, peraltro, che il pagamento da parte dei contribuenti avesse a creare uno squilibrio tale dell'economia nazionale da comprometterne la ripresa e lo sviluppo.

La prima preoccupazione è stata quella di salvaguardare la integrità dei piccoli patrimoni. A questa esigenza provvede il principio introdotto nel secondo comma dell'articolo 29, che ammette la detrazione dal patrimonio netto del contribuente di una somma fissa di lire due milioni.

È chiaro, infatti, che questa detrazione opera effettivamente a favore dei piccoli patrimoni, mentre si va attenuando man mano che si sale verso i patrimoni medi, per svanire quasi del tutto quando si arriva ai grossi patrimoni.

Mentre la detrazione di lire 2 milioni è stabilita indistintamente per tutti i contribuenti, vi è l'altra detrazione (articolo 28) di un ventesimo del patrimonio – con un massimo di lire 300.000 – per ciascuno dei figli del contribuente: detrazione, quest'ultima, che vuol rappresentare una via di mezzo tra la tesi che avrebbe voluto spezzare il patrimonio del genitore in tante quote quanti sono i figli e la tesi che avrebbe voluto tassare integralmente a carico dei genitori il patrimonio da essi posseduto a proprio nome, indipendentemente dalla esistenza o meno di figli.

Indubbiamente quest'ultima tesi appare eccessivamente rigorosa, non potendosi negare che – avendo i figli una legittima aspettativa a succedere nel patrimonio dei genitori – la tassazione in testa ai medesimi del patrimonio indiviso crea una sperequazione rispetto alla tassazione in testa ai singoli figli delle quote del patrimonio per il quale è già avvenuta la divisione.

Ma anche la prima tesi si presenta inaccettabile, sia perché non può prescindersi da quella che è la situazione giuridica attuale del patrimonio, sia perché giocano, in proposito, le probabilità di vita dei genitori con quella che potrà essere, nel futuro, la sorte definitiva del loro patrimonio attuale.

L'esigenza di impedire una disintegrazione dei patrimoni è stata, inoltre, considerata nella determinazione del periodo di tempo durante il quale l'imposta deve essere pagata.

La progressività delle aliquote assicurerà ai piccoli patrimoni la possibilità di pagare l'imposta mediante il reddito, mentre per i patrimoni più elevati essa comporterà una vera e propria « leva sul capitale ».

Per giudicare della incidenza effettiva dell'aliquota, bisogna considerare che l'imponibile – a differenza dei precedenti progetti che lo commisuravano alla media dei valori dell'ultimo triennio – è basato su valori, che, per essere riferiti all'anno 1946 od anche ad epoca più recente in taluni casi, sono sufficientemente aderenti a quelli attuali di mercato.

L'Amministrazione finanziaria, in relazione ai compiti di finanza ordinaria e straordinaria cui attende attualmente, s'è preoccupata di ridurre al minimo il numero degli accertamenti, la cui esecuzione, necessariamente – se estesa alla generalità dei contribuenti – avrebbe finito con il prolungarsi notevolmente nel tempo.

D'altra parte non si poteva sottrarre alla tassazione un numero così ingente di contribuenti da compromettere il gettito del tributo. Si è preferito, perciò, fissare il minimo imponibile di lire 3 milioni, rinunciando ad elevarlo a cifra maggiore. Non va trascurato, infatti, che l'imposta straordinaria sul patrimonio viene applicata in un momento in cui il bilancio dello Stato versa in gravissimo deficit, donde la necessità che anche i modesti patrimoni diano il loro contributo al suo risanamento.

L'imposta straordinaria nel 1919, con un minimo imponibile di lire 50.000, reclutò 534.000 contribuenti.

Con il minimo attuale di lire 3 milioni, si presume – pur senza possedere alcun dato preciso in proposito – che il numero dei contribuenti possa essere mantenuto, all'incirca, nella stessa cifra o ad una cifra non troppo superiore.

METODI E COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

Sempre in vista delle esigenze del realizzo più rapido possibile del tributo straordinario, il decreto ha voluto che, laddove fosse possibile per la disponibilità di idonei elementi, l'accertamento dell'imponibile venisse effettuato in un modo quasi meccanico, risparmiando agli uffici l'enorme fatica delle valutazioni dei singoli cespiti patrimoniali.

Un simile concetto è stato determinato, poi, anche dalla considerazione che, nelle attuali condizioni dell'economia nazionale, manca il metro monetario preciso e sicuro per la valutazione dei cespiti. Si trattava, quindi, di impedire che l'imponibile finisse con l'essere determinato con criteri più o meno arbitrarî, varianti da una località all'altra, senza che i singoli uffici accertatori sapessero rendersi adeguatamente conto di quelli che potranno essere i valori effettivi e reali al momento in cui l'economia nazionale avrà raggiunto un certo grado di normalità.

La possibilità di un accertamento meccanico è stata ritenuta esistente per i beni immobili, rustici ed urbani, nonché, sostanzialmente, per i titoli azionari ed a reddito fisso, con la conseguenza che gli accertamenti individuali ed analitici si restringeranno, praticamente, alle aziende individuali.

Per i primi, infatti, l'Amministrazione finanziaria dispone di tutti i dati acquisiti in sede di rilievo catastale; ma, per dare all'accertamento meccanico la massima aderenza alla realtà, si è rinunciato al concetto della pura e semplice capitalizzazione del reddito catastale – a differenza di quanto stabilito nella legge per l'imposta patrimoniale istituita dopo guerra 1915-18 – nel presupposto che tale reddito non rappresentasse la realtà attuale, e si è fatto ricorso ad un sistema di coefficienti da stabilirsi dalla Commissione censuaria centrale, la quale – una volta determinato, per ciascuna zona economico-agraria quale possa essere il valore del fondo a seconda della classe e della qualità di coltura – fissa il coefficiente che, applicato al reddito catastale, dia il valore che possa considerarsi equo, non influenzato, cioè dagli elementi affatto contingenti che giocano nelle transazioni concrete in un periodo di economia disordinato.

Al fine di ottenere che questo sistema di valutazione potesse essere il più possibile aderente alla realtà, è stato disposto che la determinazione dei coefficienti avesse luogo con il metodo proprio della formazione delle tariffe di estimo ai fini dell'imposta fondiaria.

Quindi, i coefficienti, proposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, passano attraverso il giudizio delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, per arrivare alla Commissione censuaria centrale che, alla stregua del lavoro compiuto dalle Commissioni inferiori, fissa i coefficienti in via definitiva. Gli uffici delle imposte, per quanto riflette i terreni, non devono far altro che applicare i coefficienti suddetti ai redditi catastali, rimanendo esclusa, però, la meccanicità assoluta, perché il decreto consente che i contribuenti possano fare opposizione, nei modi normali, per dimostrare che la qualità di coltura non corrisponde più alla realtà attuale; mentre l'ufficio, da parte sua, ha la facoltà di rettificare la risultanza catastale, quanto abbia constatato che la qualità di coltura è variata.

Lo stesso sistema di coefficienti applicabili al reddito è stato adottato per la valutazione delle scorte dei terreni agrari, per le quali si ha riguardo ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati dalla parte corrispondente al lavoro direttivo, salvo all'ufficio di ripartire il reddito agrario iscritto tra proprietario e colono, quando le scorte appartengono all'uno ed all'altro contemporaneamente; restando inteso che, per i coloni, l'imposta straordinaria non trova, di regola, applicazione, nel riflesso che, di fronte al valore delle scorte, si ha, preponderante, il lavoro che essi portano nella coltivazione del fondo.

L'accertamento delle scorte ai fini della imposta straordinaria si ha, invece, nei riguardi dell'affittuario mediante applicazione dei coefficienti al reddito agrario iscritto in catasto, previa deduzione della parte riferibile alle scorte che siano eventualmente di spettanza del proprietario.

Per i fabbricati il sistema meccanico non ha potuto essere basato sul reddito catastale, perché i redditi iscritti nel catasto degli immobili urbani presentano, oggi, sperequazioni e lacune troppo gravi per poter essere assunti come base di accertamento.

Si è, perciò, pensato di sfruttare, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, il lavoro già compiuto per la istituzione del nuovo catasto edilizio urbano; lavoro che ha consentito all'Amministrazione finanziaria di acquisire già elementi precisi sulla consistenza e sulla natura delle varie unità immobiliari.

Per i fabbricati, quindi, le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale sono chiamate a stabilire valori per singole unità immobiliari-tipo, con riguardo a ciascun comune, in maniera che l'azione degli uffici delle imposte si riduca, in concreto, ad inquadrare ciascuna unità immobiliare, secondo la sua consistenza, le sue caratteristiche e la sua destinazione, nella unità tipo.

Anche per i fabbricati è stata lasciata ai contribuenti la facoltà di opposizione per dimostrare che il cespite, per la destinazione e le caratteristiche in atto, è notevolmente diverso dall'unità tipo in cui è stato assegnato.

Il Governo, nell'emanare il decreto 29 marzo 1947, n. 143, si è posto il problema se il sistema meccanico di accertamento potesse essere esteso anche alle aziende industriali, che, per essere di carattere individuale o costituite in forma di società di persone, sono soggette ad imposta: le prime, per il loro valore complessivo; le seconde, per la quota di partecipazione di ciascun socio, da tassarsi al nome del medesimo.

Ma ad un tale sistema si è dovuto rinunciare, nella considerazione che, dovendosi, per la mancanza di qualsiasi altro elemento, avere riguardo necessariamente al reddito di ricchezza mobile – così come per i terreni si ha riguardo al reddito catastale – la tassazione avrebbe finito con l'essere basata su redditi assolutamente sperequati, in rapporto a quella che ha potuto essere l'azione degli uffici nella revisione dei redditi stessi: revi-

sione che – come è noto – non può adeguarsi rapidamente alla formazione ed allo sviluppo dei redditi e, comunque, non è attuata in modo generale ed uniforme allo stesso momento.

Per le aziende, quindi, si è dovuto adottare il sistema della valutazione caso per caso, da farsi dai singoli uffici distrettuali: ma, per facilitare l'opera degli uffici stessi, nelle norme riflettenti le dichiarazioni (articolo 33, lettera *g*) è stato espressamente disposto che la dichiarazione debba essere accompagnata da un inventario di tutti i cespiti alla data di applicazione dell'imposta (28 marzo 1947), fatta eccezione per le esistenze di magazzino, per le quali è stato richiesto un inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualità, quantità e prezzo unitario per ogni tipo di merce.

D'altra parte, a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà di un sistema meccanico di accertamento, per le aziende industriali e commerciali si è pensato che non potesse rinunciarsi ad un accertamento specifico per ciascuna azienda, il più che possibile aderente alla realtà, tenuto conto che qui si è di fronte a cespiti che hanno un carattere essenzialmente dinamico, in contrasto con il carattere statico proprio degli immobili rustici e degli immobili urbani.

Il Governo si propone di apprestare mezzi straordinari per venire in aiuto degli uffici distrettuali nella verifica della reale consistenza delle aziende – almeno delle medie e grosse aziende – specialmente per poter acquisire all'imposta quelle consistenze di magazzino che si sono venute accumulando a fini di rifugio e di speculazione, ed anche per far sì che la necessità di far fronte al pagamento dell'imposta straordinaria, accertata in modo analitico, finisca col rappresentare una spinta ad immettere le merci nella circolazione del mercato.

Il Governo si riserva, quindi, di emanare, al più presto, un provvedimento legislativo, che consenta all'Amministrazione finanziaria di disporre, per l'accertamento delle aziende, dell'ausilio di strumenti straordinari.

TERMINE DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

In materia di valutazione è importante rilevare che, di regola, la valutazione stessa è stata riferita all'anno 1946. Si è lungamente discusso quale dovesse essere il periodo da tenere in conto per la valutazione dei cespiti e si è parlato di una media di più anni, al fine di evitare quelle punte eccessivamente alte che, in conseguenza della svalutazione monetaria e per altri motivi, si sono avute nell'ultimo periodo. Al riguardo, però, si è presentata immediatamente una gravissima difficoltà, rappresentata dallo sfasamento tra il livello dei prezzi nell'Italia centro-meridionale rispetto a quello dell'Italia settentrionale, dove, durante la occupazione nazifascista, i prezzi si sono mantenuti molto al disotto.

Non essendo evidentemente possibile applicare una imposta straordinaria di così vasta e generale portata su valori diversi, perché ciò avrebbe comportato una disparità di trattamento fra l'Italia centro-meridionale e l'Italia settentrionale, si è ritenuto di aver riguardo ai valori medi 1946, di un anno, cioè, in cui i prezzi avevano già raggiunto un uniforme livellamento in tutto il territorio nazionale.

Si è fatta eccezione a questo criterio di valutazione per i titoli di credito, pubblici e privati, a reddito fisso ed a reddito variabile.

L'articolo 18 stabilisce, infatti, che la valutazione di tali titoli debba corrispondere – in quanto quotati in borsa – alla media ufficiale del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, per i titoli emessi o garantiti dallo Stato e alla media dei prezzi di compenso dello stesso semestre, per i titoli a reddito fisso emessi da altri enti.

Questa diversità di criterio trova la sua giustificazione nel fatto che – per quanto riguarda le azioni – le medesime durante gran parte dell'anno 1946 rispecchiavano una situazione di mercato transitoria, che, successivamente, si è andata avviando verso una posizione meglio adeguata alla effettiva realtà aziendale, anche in relazione alle rivalutazioni monetarie degli impianti.

Per i titoli non quotati in borsa (articolo 19), si è dovuto ricorrere ai valori fissati ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947, che sono quelli del 1946, mancando per essi qualsiasi altro sistema di valutazione.

Per le quote di partecipazione in società non azionarie non soggette all'imposta di negoziazione, si è dovuto necessariamente ricorrere alla valutazione – come per le aziende individuali – del complessivo patrimonio sociale, per poterne fare la ripartizione in proporzione delle quote di spettanza dei singoli soci, nel cui patrimonio individuale le quote medesime debbono essere computate.

PASSIVITÀ DETRAIBILI

Gli articoli 22, 23 e 24 regolano la detrazione delle passività del valore patrimoniale lordo ai fini della determinazione del patrimonio netto.

Le passività detraibili sono quelle esistenti alla data del 28 marzo 1947.

Essendosi dovuto prevedere che, in vista dell'imposta straordinaria sul patrimonio, i contribuenti abbiano contratto passività fittizie al fine di ridurre il patrimonio netto tassabile, ed essendosi dovuto anche prevedere che in molti casi l'accensione del debito non abbia data certa a norma di legge, la disposizione della lettera *a*) dell'articolo 22 ha provveduto ad impedire queste particolari forme di evasione, richiedendo che, quando manchi la data certa del debito o questo risulti contratto dopo il 1° gennaio 1946, la detrazione non è ammessa se non a condizione che il contribuente dimostri l'impiego fatto del denaro preso a prestito.

Per i debiti derivanti da rapporti con imprese commerciali ed inerenti all'esercizio dell'attività aziendale, il secondo comma dell'articolo 23 ha ammesso che l'esistenza del debito possa essere dimostrata in base alle scritture contabili dell'impresa creditrice, quando esse siano regolarmente tenute: ciò in relazione alla circostanza che, per i crediti della specie, non si sarebbe potuto pretendere la data certa ai sensi di legge, tenuto conto del modo particolare in cui nascono e si estinguono i rapporti debitori e creditori fra imprese commerciali.

La prova dell'impiego è stata richiesta dall'articolo 24 anche per quanto riguarda i debiti dipendenti da operazioni di anticipazione e di riporto, sempre allo scopo di impedire la detrazione di passività fittizie o preordinate esclusivamente ai fini dell'imposta straordinaria.

ACCERTAMENTO PRESUNTIVO

Nella determinazione del patrimonio netto hanno una importanza tutta particolare le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 del decreto, le quali hanno lo scopo di acquisire indirettamente all'imposta straordinaria quei valori mobiliari che – abbandonato il cambio della moneta e il censimento personale dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo al portatore – sarebbero sfuggiti sicuramente all'accertamento.

Si è pertanto stabilito – con un criterio analogo a quello adottato dalla legge per l'imposta straordinaria patrimoniale istituita dopo la guerra 1915-18 – che l'ammontare dei valori mobiliari non possa mai essere inferiore ad una somma pari al 7 per cento dell'imponibile netto accertato, per quanto riguarda il mobilio, l'arredamento e i gioielli, e ad una somma pari al cinque per cento dell'imponibile stesso, per quanto riguarda il danaro, i depositi ed i titoli al portatore. Nei casi, pertanto, in cui il contribuente abbia dichiarato valori mobiliari per un importo inferiore a quello risultante dalle predette percentuali, i valori stessi sono portati fino a tale importo, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare il valore dei beni mobiliari effettivamente posseduti, andando incontro, in caso di omissione, alle sanzioni stabilite dalla legge, e salvo il diritto dell'Amministrazione finanziaria, quando riesca ad acquisire gli elementi e i dati all'uopo necessari, di portare l'importo dei valori mobiliari alla cifra meglio corrispondente alla realtà.

A completare il sistema delle presunzioni previste nell'articolo 25, il successivo articolo 26 ha stabilito che il danaro ed i titoli di credito al portatore entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944 per alienazione dei beni, per successione o per donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrare che tale danaro è stato consumato o impiegato in cespiti dichiarati, o accertati ai fini dell'imposta straordinaria, o esenti dall'imposta medesima.

Allo scopo, infine, di acquisire alla tassazione valori mobiliari non dichiarati o eccedenti le quote legali del 7 per cento e del 5 per cento, il secondo comma dell'articolo 26 ha previsto la possibilità di un accertamento presuntivo, basato sul tenore di vita del contribuente, quando il tenore di vita non sia corrispondente alla entità dei redditi accertati, o basato su altri elementi indiziari, i quali lascino fondatamente ritenere che il patrimonio analiticamente accertato sia inferiore a quello in realtà posseduto dal contribuente.

Trattasi di un criterio direttivo che venne già adottato per l'imposta straordinaria sul patrimonio dell'altro dopoguerra, e che nelle presenti circostanze può essere un efficace strumento per colpire le fortune facilmente acquisite in questi ultimi anni, non ancora manifestatesi attraverso investimenti normali.

È da ritenere che l'Amministrazione finanziaria, coadiuvata dagli organi di Polizia tributaria, con il saggio ed accorto impiego

degli strumenti apprestati dagli articoli 25 e 26, possa riuscire ad acquisire all'imposta straordinaria, quei valori mobiliari che avrebbero potuto essere acquisiti con il cambio della moneta, con l'accertamento individuale dei depositi e con il censimento nominativo dei titoli al portatore, tenuto presente che una quota non certo trascurabile di tali cespiti si trova in possesso di enti esonerati dall'imposta straordinaria e di persone fisiche non soggette all'imposta stessa per possedere un patrimonio complessivo inferiore al minimo imponibile.

DICHIARAZIONE

Una caratteristica affatto nuova del decreto istitutivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio è quella riguardante le dichiarazioni da parte dei singoli contribuenti.

Si è ritenuto, innanzi tutto, di assoggettare all'obbligo della dichiarazione i contribuenti che – pur non essendo soggetti all'imposta straordinaria per il fatto che il loro patrimonio non raggiunge il minimo imponibile di lire 3 milioni – posseggono tuttavia un patrimonio non inferiore a lire 1.500.000.

Questa disposizione è stata determinata dalla constatazione che l'Amministrazione finanziaria è assolutamente priva, oggi, di una statistica relativa all'entità ed alla distribuzione dei patrimoni in Italia; statistica di cui si è sentita gravemente la mancanza nella elaborazione del provvedimento relativo all'imposta straordinaria, essendo venuti meno quei dati in base ai quali si sarebbe potuto determinare, con piena conoscenza di causa, da una parte, il minimo imponibile, e dall'altra, le scale delle aliquote, con un calcolo fortemente approssimato del gettito del tributo.

Sarebbe stata grave colpa lasciar passare l'occasione offerta dalla istituzione della nuova imposta straordinaria sul patrimonio senza profittarne per colmare detta lacuna.

È evidente, però, che, ove la statistica fosse stata formata con riguardo ai soli patrimoni soggetti all'imposizione in quanto non inferiori al minimo imponibile, essa sarebbe risultata assai manchevole, per l'assenza di qualsiasi elemento circa i patrimoni inferiori a tale minimo, i quali rappresentano la stragrande maggioranza dei patrimoni italiani.

Non essendo, d'altra parte, possibile obbligare alla dichiarazione tutti i possessori di patrimonio, anche quando questo è di entità minima (ed un siffatto obbligo sarebbe risultato, in pratica, certamente inoperante), si è scelta una via di mezzo, richiedendo la dichiarazione soltanto a coloro che abbiano un patrimonio di almeno 1 milione e 500 mila.

Ad evitare ogni possibile allarme in coloro che sono stati chiamati a presentare la dichiarazione anche quando il patrimonio è inferiore al minimo imponibile, l'Amministrazione finanziaria ha avuto cura di predisporre la scheda di dichiarazione in maniera che gli obbligati sappiano di doverla compilare soltanto ai fini statistici, distinguendola chiaramente anche nel diverso colore della stampa dalla scheda da presentarsi per l'accertamento dell'imposta straordinaria.

Quanto ai valori da dichiarare, il decreto si è vivamente preoccupato del non lieve imbarazzo in cui si sarebbero trovati i contribuenti nel determinarli, data, per la quasi generalità dei cespiti, la mancanza di un vero e proprio mercato, capace di offrire i valori venali.

La questione era di non scarsa importanza, quando si pensi che la infedele dichiarazione importa l'applicazione di penalità.

Al fine, pertanto, di eliminare nei contribuenti ogni incertezza, è stato consentito (art. 34) che tutti i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio potessero essere dichiarati, senza incorrere nell'applicazione di penalità, per un valore non inferiore a quello accertato ai fini dell'imposta medesima per l'anno 1947. I terreni non assoggettati a detta imposta possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione del reddito catastale, moltiplicato per 10, al tasso del 100 per 5, mentre i fabbricati che si trovino nelle stesse condizioni possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione del reddito catastale, moltiplicato per 5, al medesimo tasso.

In tal modo si sono richiesti al contribuente dati di fatto già acquisiti, esonerandolo da qualsiasi giudizio soggettivo di valutazione.

Per quanto riguarda i titoli quotati in borsa, il contribuente dichiarerà i valori definitivi risultanti da apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 18, che l'Amministrazione finanziaria avrà cura di mettere tempestivamente a disposizione dei contribuenti.

Per i titoli non quotati in borsa e per le quote di partecipazione, l'articolo 36 consente che la dichiarazione sia fatta per il

valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946. E siccome la determinazione di tale valore, da parte dei comitati direttivi degli agenti di cambio, non è stata ancora effettuata per tutte le società, il Ministero avrà cura di adottare gli opportuni provvedimenti perché essa sia effettuata con precedenza e nel più breve termine possibile.

Comunque, ove entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione, il contribuente non possa disporre della valutazione definitiva ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946, l'articolo 36 gli consente di dichiarare le rispettive quote di partecipazione per un importo riferito al valore complessivo del patrimonio sociale accertato a carico della società ai fini dell'imposta ordinaria per l'anno 1947. La stessa norma si applica anche per le quote di partecipazione in navi italiane.

Per il più esatto accertamento delle quote di partecipazione in società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, in società di fatto, ecc., l'articolo 31 fa obbligo alle società stesse di dichiarare le generalità dei singoli soci ed i crediti di finanziamento ad essi spettanti, nonché – quando si tratti di società non soggette all'imposta di negoziazione – il valore del patrimonio sociale, con l'indicazione delle quote dei singoli soci.

Merita, in materia di dichiarazione, un cenno la disposizione dell'articolo 42, la quale – al fine di rimuovere quel che avrebbe potuto costituire un ostacolo alla esatta dichiarazione dei cespiti – ha esonerato da qualsiasi sanzione il contribuente che dichiari, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti da lui non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria e delle imposte sui redditi.

ACCERTAMENTO DEFINITIVO

Circa l'accertamento definitivo dell'imposta straordinaria da parte degli Uffici distrettuali, l'articolo 44 e l'articolo 46 – primo comma – hanno attribuito agli Uffici stessi ed alle Commissioni amministrative, chiamate a giudicare sulle contestazioni nascenti dalla applicazione del decreto, i più ampi poteri di indagine e di controllo, anche presso terzi, facendosi eccezione soltanto per le banche e per le aziende di credito. Si è ritenuto, per queste ultime, di escludere, esplicitamente, qualsiasi indagine fiscale, al fine di impedire che, in un momento così delicato come l'attuale, il timore dei risparmiatori di rimanere esposti ad un controllo fiscale avesse a determinare una fuga dei capitali liquidi dai depositi bancari, con le conseguenti gravi ripercussioni sul credito, sul cui normale e tranquillo andamento devesi poter contare per l'opera della ricostruzione.

RISCOSSIONE

Quanto alla riscossione dell'imposta straordinaria, si è già accennato che essa deve aver luogo in 4 anni, vale a dire entro il 31 dicembre 1951, che rappresenta, in ogni caso, il termine ultimo di pagamento. Il numero delle rate andrà, quindi, diminuendo in relazione al ritardo con cui si inizia la riscossione rispetto alla prima rata del febbraio 1948. Per i patrimoni prevalentemente immobiliari, il termine ultimo di pagamento è stato portato al 31 dicembre 1953, ma è stato disposto che su tutte le somme comunque versate dopo la scadenza del termine normale del 31 dicembre 1951 debba essere corrisposto all'Erario l'interesse del 5 per cento in ragione d'anno.

Per il pagamento dell'imposta dovuta dai contribuenti che siano danneggiati di guerra, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la possibilità di una più lunga ratizzazione dell'onere tributario in modo da ridurre l'eccessiva onerosità dell'imposta su questi patrimoni già decurtati dagli eventi bellici. L'agevolazione sarà accordata, caso per caso, in una misura più o meno ampia a seconda delle circostanze, dalle Autorità finanziarie, rimanendo sempre fermo l'obbligo della corresponsione dell'interesse sulle somme dopo la scadenza del termine normale.

RISCATTO DELLA IMPOSTA STRAORDINARIA

L'articolo 51 consente il riscatto dell'imposta straordinaria con l'abbuono del 7 per cento in ragione d'anno. Detto riscatto è consentito per le rate dell'intero carico e per le rate relative agli anni successivi a quello in cui esso è domandato.

Analogamente a quanto stabiliva la legge che istituì l'imposta straordinaria dopo la guerra del 1915-18, è stato escluso che il riscatto possa abbracciare le rate dell'anno in corso, essendosi ritenuto che – dato il sensibile abbuono – una volta iniziato l'anno in cui l'imposta deve essere pagata, non convenisse concedere il riscatto. Così pure, nel terz'ultimo comma dell'articolo 51, è

stato escluso il riscatto delle sei ultime rate, col cui pagamento l'intero debito tributario viene ad essere saldato.

Ai sottoscrittori al Prestito della Ricostruzione è stata accordata l'agevolazione di versare un ventesimo del prezzo del riscatto dell'imposta straordinaria in titoli del prestito stesso, computati al valore di emissione (lire 97,50). Questa agevolazione in sede di pagamento trova un riscontro nell'agevolazione in sede di accertamento, prevista nell'articolo 27. Questo articolo consente che l'importo dei titoli, al prezzo di emissione, sia detratto dal valore del danaro, dei depositi e dei titoli al portatore accertato nel patrimonio del contribuente nella misura della quota legale del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 25, ovvero in via presuntiva, ai sensi dell'articolo 26.

Nell'uno e nell'altro caso, l'agevolazione è subordinata alla condizione che il contribuente dimostri – con espressa dichiarazione della banca presso la quale ha effettuato l'operazione – di avere sottoscritto i titoli.

Allo stesso scopo, l'articolo 27 ha stabilito che l'agevolazione in sede di accertamento fosse subordinata alla dimostrazione di essere, il contribuente, ancora in possesso dei titoli, mentre – per quanto riguarda l'agevolazione in sede di pagamento – tale dimostrazione è insita nel fatto stesso che i titoli debbano essere versati a saldo del ventesimo del prezzo di riscatto.

Con queste due agevolazioni il Governo ha cercato – nei limiti del possibile – di venire incontro alle legittime aspettative dei sottotoscrittori al Prestito della ricostruzione, dopo abbandonato il programma del cambio della moneta e del censimento individuale dei depositi al portatore, che, in tal modo, avrebbero dovuto essere acquisiti esattamente al patrimonio dei singoli contribuenti. Tali agevolazioni non sono da considerare trascurabili, se si tien conto che – con il sistema degli accertamenti presuntivi, previsti negli articoli 25 e 26, l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di arrivare, indirettamente, alla acquisizione e quindi alla tassazione, del denaro e dei depositi non impiegati nella sottoscrizione al Prestito della ricostruzione, nonché degli altri titoli al portatore, pubblici e privati.

SANZIONI

Il sistema delle sanzioni a carico dei contribuenti che non adempiono agli obblighi imposti dalla legge si conforma al sistema organico punitivo vigente in materia di imposizione diretta, che è stato però opportunamente rafforzato ed inasprito, in modo da rappresentare un monito efficace specie in confronto dei possessori dei patrimoni più rilevanti.

Il sistema proposto è tale che, attraverso il cumulo dell'imposta delle sanzioni di carattere civile e di quelle di carattere penale, i patrimoni più elevati vengono profondamente incisi, sino ad assorbirne l'intero ammontare.

Il sistema delle soprattasse, inoltre, è di tanto più facile applicazione, in quanto non richiede un procedimento penale in sede giudiziaria.

Per la omessa dichiarazione, quindi, l'articolo 54 prevede, da una parte, la soprattassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, e, dall'altra, l'ammenda che va da una metà all'intero importo dell'imposta stessa. In altre parole, la omessa dichiarazione finisce con l'essere punita con il pagamento di una somma che può raggiungere il doppio dell'imposta, fermo restando, naturalmente, il pagamento dell'imposta medesima, il che significa che per i patrimoni di rilevante importo si giunge alla confisca o quasi.

Al fine di indurre i contribuenti a presentare la dichiarazione anche quando essi non abbiano adempiuto al loro obbligo nel termine stabilito dalla legge, il secondo comma dell'articolo 54 dispone che, ove la presentazione avvenga entro i 60 giorni successivi a detta scadenza, la sopratassa è ridotta ad un terzo e l'ammenda è condonata. Gli stessi concetti valgono nel caso in cui il contribuente, pur presentando la dichiarazione, ometta, nella medesima, uno o più cespiti.

Non si è ritenuto di accordare l'abbuono delle penali nei casi in cui il contribuente addivenga a concordato con l'ufficio finanziario, nella considerazione che un siffatto abbuono – o anche una forte riduzione delle penali – potrebbe far venir meno l'interesse a presentare la dichiarazione, essendo ovvio che, quando il contribuente è sicuro di sfuggire, stipulando il concordato, alle penali stabilite dalla legge, egli si sente indotto ad omettere la dichiarazione e ad aspettare che l'ufficio, di sua iniziativa, riesca a rintracciare i beni, se gli sarà possibile, salvo ad addivenire, in seguito all'accertamento di ufficio, ad un concordato che elimini le sanzioni per la omessa dichiarazione.

Quanto alla infedele dichiarazione, il penultimo comma dell'articolo 54 prevede

una sanzione soltanto nel caso in cui il contribuente dichiari un valore inferiore a quello minimo prescritto dalla legge, secondo dati precisi, che – come sopra si è osservato – escludono qualsiasi giudizio valutativo da parte del dichiarante.

Si è dovuto stabilire una ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per i contribuenti che – possedendo un patrimonio non inferiore a lire 1.500.000 senza raggiungere il minimo imponibile di lire 3 milioni – omettano la dichiarazione, altrimenti sarebbe rimasto sicuramente frustrato il fine del rilevamento statistico, al quale la dichiarazione di detto patrimonio è preordinata.

Una forte ammenda da lire 15.000 a lire 5 milioni è stata prevista (art. 58) a carico dei contribuenti che non presentano l'inventario dei cespiti aziendali, o lo presentano in modo incompleto; inventario che – come si è rilevato – assume una particolare importanza ai fini del preciso accertamento del valore patrimoniale imponibile dell'azienda.

AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DI GUERRA

Gli articoli da 63 a 67 contengono disposizioni di agevolazioni a favore dei contribuenti che abbiano subìto danni di guerra.

Il collegamento dei danni di guerra con l'imposta straordinaria sul patrimonio costituisce un problema di grave difficoltà. Data la vastità dei danni che la guerra ha determinati, una esenzione a favore dei danneggiati avrebbe finito con lo svuotare l'imposta di un effettivo contenuto pratico, tanto più che l'indennità di risarcimento – la quale dovrebbe ridurre l'entità del danno – non è e non potrà essere concessa in misura adeguata.

Si è dovuto, pertanto, seguire il concetto che anche i danneggiati di guerra, in quanto possessori di un patrimonio imponibile, debbono dare il loro concorso al risanamento finanziario dello Stato.

A mente del secondo comma dell'articolo 63, il valore definitivo dei cespiti dichiarati viene determinato in relazione alle condizioni in cui i cespiti stessi si trovino alla data del 28 marzo 1947. In tal modo, il valore imponibile viene ad essere ridotto di tutto quanto l'ammontare del danno, mentre (articolo 64) la quota legale per mobilio, arredamento e gioielli può essere portata al disotto del minimo legale, quando il contribuente dimostri che tali cespiti si sono ridotti, in dipendenza del danno, ad un valore inferiore alla quota suddetta.

All'articolo 65 è stato previsto il caso che, al 28 marzo 1947, il contribuente abbia, con mezzi propri, ripristinato il cespite danneggiato ed è stato stabilito che, dal valore del cespite ripristinato, sia portata in detrazione una somma pari al valore di ripristino, la quale rimane, così, esentata dall'imposta straordinaria. Quando il ripristino abbia avuto luogo con il contributo statale, la detrazione è limitata ad una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri impiegati dal contribuente nel ripristino, rimanendo soggetta all'imposta soltanto la parte rappresentante il contributo statale.

Nel caso, invece, che, al 28 marzo 1947, il cespite denunciato non abbia avuto alcun ripristino, l'articolo 66 consente che – ove a carico del contribuente sia stato accertato per danaro, depositi e titoli al portatore un valore superiore a quello corrispondente alla quota legale del 5 per cento, ed ove il ripristino venga effettuato nel termine di un anno dalla data suddetta – dall'imponibile accertato sia portata in detrazione la spesa occorsa per il ripristino, entro il limite dell'eccedenza della cifra definitivamente accertata per danaro, depositi e titoli al portatore rispetto a quella risultante dalla quota legale.

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO E ISTITUZIONE DI UN'IMPOSTA STRAORDINARIA PROPORZIONALE SUL PATRIMONIO PER L'ANNO 1947

L'ultima parte del provvedimento riguarda la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 1948, dell'imposta ordinaria sul patrimonio, con il pagamento di un carico straordinario calcolato sui valori accertati all'imposta suddetta per l'anno 1947 in ragione del 4 per cento.

Trattasi, in sostanza, di un pagamento anticipato di 10 annualità di imposta ordinaria la quale – come è noto – è, oggi, annualmente applicata con l'aliquota di lire 0,40 per cento. Questo onere straordinario colpisce i possessori di patrimoni anche modesti e vuol rappresentare un contributo alla ricostruzione finanziaria del Paese anche da parte di chi non possiede un patrimonio soggetto all'imposta straordinaria. Per coloro, invece, che possiedono patrimoni soggetti all'imposta straordinaria l'anticipato pagamento di 10

annualità del tributo ordinario vuol rappresentare un ulteriore concorso a tale ricostruzione.

L'onere straordinario viene riscosso entro il 31 dicembre 1948, ripartito nelle tre ultime rate del 1947 e nelle sei rate del 1948: tributo, quindi, di assai rapida realizzazione, che richiederà, certamente, da parte dei contribuenti uno sforzo più o meno grave, del quale essi si renderanno indubbiamente conto, considerato che, ormai, l'opera di ricostruzione è iniziata a fondo e sarà condotta innanzi decisamente.

Il secondo comma dell'articolo 68 considera il caso dei contribuenti che, tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano alienato cespiti soggetti all'imposta straordinaria sul patrimonio.

Essi – per il fatto di essere assoggettati all'imposta ordinaria per l'anno 1947 – devono sopportare anche l'onere straordinario, nonostante che si siano spossessati del cespite prima della istituzione di detto onere straordinario. Si imponeva, quindi, la necessità di assicurare all'alienante un diritto di rivalsa verso l'acquirente, non essendo assolutamente ammissibile che il peso della imposta potesse restare addossato a chi aveva già perduto la proprietà dei cespiti colpiti.

Il penultimo comma dell'articolo 72 consente il riscatto anche delle 10 annualità anticipate dell'imposta ordinaria sul patrimonio con l'abbuono del 10 per cento e, all'ultimo comma dell'articolo 73, è prevista, la facoltà per il contribuente, che abbia sottoscritto al prestito della ricostruzione di versare il 20 per cento del prezzo di riscatto in titoli del Prestito stesso, calcolati al valore di emissione.

* * *

Onorevoli Colleghi! Vi sono stati esposti i concetti ai quali è stata ispirata la formulazione del provvedimento e delle singole norme di esso.

Il Governo confida che, rendendovi pienamente conto delle imperiose necessità alle quali risponde l'istituzione del tributo, non vorrete far mancare la vostra convalida a quanto esso ha deliberato in materia.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

ALLEGATO.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143: **Istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

TITOLO I.

IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO

CAPO I.

Soggetti passivi dell'imposta.

ART. 1.

È istituita un'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947.

ART. 2.

Sono soggette all'imposta straordinaria le persone fisiche.

Sono, altresì, soggetti all'imposta straordinaria gli enti e le società costituiti all'estero, limitatamente al capitale comunque inve-

stito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.

ART. 3.

Ai fini dell'imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, durante il matrimonio.

È fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente al matrimonio o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di fondi provenienti da accensione di debiti.

Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 10 giugno 1940, quando la cessione dipenda:

a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico;

b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di fondi provenienti da accensioni di debiti.

Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi.

ART. 4.

I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'articolo 1101 del Codice civile.

Il patrimonio costituito da beni dotali è considerato di spettanza della moglie.

CAPO II.

Oggetto dell'imposta.

ART. 5.

L'imposta straordinaria è dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito dai beni esistenti nello Stato.

Il cittadino italiano residente in Italia deve la imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, fatta eccezione per quelli che siano assoggettabili ad imposta straordinaria nello Stato estero, in base a legge entrata in vigore nel periodo dal 1° settembre 1939 al 31 dicembre 1950.

ART. 6.

Si considerano esistenti nello Stato:

1°) i terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato ed i diritti reali sui medesimi;

2°) i beni facenti parte di aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, che siano situati nel territorio dello Stato;

3°) le quote e le azioni di società italiane, nonché le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle società stesse, dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni od altri enti italiani, dovunque posseduti, dal cittadino o dallo straniero;

4°) le quote di comproprietà di navi italiane;

5°) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato;

6°) i capitali comunque investiti nello Stato, o inscritti negli uffici ipotecari dello Stato;

7°) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed i conti correnti presso aziende, Casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche, che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;

8°) i biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale della Banca d'Italia e quelli emessi in lire dal Governo Militare Alleato, ovunque si trovano;

9°) i diritti di autore, nonché i brevetti, i modelli di utilità, i marchi di fabbrica e simili, iscritti nei pubblici registri dello Stato, limitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato;

10°) i gioielli appartenenti a cittadini italiani;

11°) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato;

12°) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentano beni reali situati nel territorio stesso.

CAPO III.

Esenzioni.

ART. 7.

È esente dall'imposta straordinaria il patrimonio posseduto dagli agenti diplomatici delle nazioni estere, purché esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, e quello posseduto dai consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

Sono, altresì, esenti dall'imposta straordinaria gli enti e le associazioni straniere aventi finalità religiose, culturali, assistenziali e di beneficenza.

ART. 8.

Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti:

1°) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza, o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidità; a Casse di previdenza o Casse di pensione per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove o orfani, contemplate alle lettere *c*) ed *f*) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

2°) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo;

3°) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940;

4°) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;

5°) gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell'articolo 16 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

6°) i titoli del Prestito della Ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262;

7°) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento;

8°) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori.

CAPO IV.

Valutazione.

ART. 9.

I terreni si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale.

Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.

Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono è determinata dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I fabbricati si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale.

Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, determinati caso per caso.

ART. 10.

I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualità di coltura ed alla classe di produttività.

I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ART. 11.

I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi.

Entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti alla Commissione censuaria provinciale, questa inoltra, con le proprie proposte, alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti i comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali.

La Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce in via definitiva i coefficienti per ciascuna zona economico-agraria e per ciascun comune.

ART. 12.

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità di coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione

censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato.

ART. 13.

Nel caso di terreni dati in affitto, l'accertamento, mediante l'applicazione al reddito agrario iscritto in catasto dei coefficienti previsti nel secondo comma dell'articolo 9, è eseguito previa detrazione della quota del reddito stesso, stabilita dall'Ufficio distrettuale delle imposte, da attribuire al proprietario, per la parte di scorte che sia, eventualmente, di spettanza del medesimo.

La stessa norma si applica in caso di soccida o di contratti analoghi.

ART. 14.

Il valore della nuda proprietà è determinato in base alla differenza tra il valore dell'intera proprietà – stabilito ai sensi degli articoli precedenti – e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso e di abitazione.

Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualità di reddito percepita nell'anno 1946:

a) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilità di vita corrispondenti alla classe di età del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformità ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

Qualora l'annualità di reddito sia percepita in natura, il valore di essa è calcolato in base alla quantità dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti dell'anno 1946.

Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'articolo 8, il capitale corrispondente è valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947.

ART. 15.

I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico, compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o

per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso.

Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi dell'anno 1946.

ART. 16.

I crediti si valutano al loro importo nominale.

Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.

Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione è fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5 per cento annuo, fino alla data di scadenza.

ART. 17.

Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi dell'anno 1946.

ART. 18.

I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre indicato nel comma precedente.

I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale, con l'aggiunta degli interessi maturati alla data del 28 marzo 1947.

I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

ART. 19.

Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonché per le quote delle società assoggettate all'imposta

di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947.

Quando si tratti di quote di partecipazione in società non soggette all'imposta di negoziazione, il valore è determinato valutando il patrimonio della società e ripartendone l'importo tra i soci in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno.

ART. 20.

I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

ART. 21.

Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori dell'anno 1946.

CAPO V.

Detrazioni e determinazione del patrimonio netto.

ART. 22.

Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione:

a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 1° gennaio 1946 o che non abbiano data certa, la detrazione è subordinata alla dimostrazione del loro impiego;

b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'articolo 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso;

c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente;

d) tutte le imposte, tasse e gravami a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti.

ART. 23.

Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore, il rapporto giuridico è dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti, senza che sia ammessa prova in contrario, e non si fa luogo né alla detrazione del debito, né, rispettivamente, alla inclusione del credito.

Per i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la esistenza del debito può venire provata in base alle scritture contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute.

Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito può essere provata in base agli estratti dei saldi conti, certificati conformi alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'Istituto.

ART. 24.

Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione od a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 ed ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto od il privato sovventore della anticipazione, o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando l'anticipazione o il riporto abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946, la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.

Il prenditore dei titoli a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per la somma che, alla data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto.

ART. 25.

Si presume che faccia parte del patrimonio del contribuente una quota del 7 per cento, in conto del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, nonché una quota del 5 per cento, in conto del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore. Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attività, escluse quelle

costituite dai cespiti sopra indicati, e l'ammontare delle passività deducibili.

Le quote stabilite nel comma precedente rappresentano l'ammontare minimo dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facoltà, da parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto.

La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli è ridotta al 5 per cento nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio nello Stato.

ART. 26.

Il danaro ed i titoli di credito al portatore entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.

Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti o altri elementi indiziari lascino fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, può procedersi ad accertamento presuntivo.

ART. 27.

Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi, sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati presuntivamente nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26.

Ai fini della disposizione contenuta nel comma precedente il contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione del taglio e del numero.

ART. 28.

Dal patrimonio netto è ammesso in detrazione l'importo di un ventesimo per ogni figlio, con il massimo di lire 300.000. Per i figli premorti, la detrazione è ammessa a condizione che esistano eredi chiamati a succedere per rappresentanza.

ART. 29.

Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma successivo, raggiunga il valore di lire 3.000.000.

Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.

L'ammontare dell'imposta da corrispondersi è determinata in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo della detrazione indicata nel comma precedente ed applicate sul patrimonio al netto della detrazione suddetta:

per i patrimoni di	3.000.000	di lire.	6,00 %
»	5.000.000	»	6,95 %
»	10.000.000	»	7,97 %
»	50.000.000	»	11,95 %
»	100.000.000	»	15,06 %
»	200.000.000	»	19,67 %
»	500.000.000	»	29,37 %
»	1.000.000.000	» ed oltre.	41,00 %

Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formula seguente:

$y = 6 + 0{,}0002113\ (x - 3.000.000)^{0{,}58}$

nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e y l'aliquota.

I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:

tra	3.000.000	e	5.000.000	di lire	per unità di	50.000 lire
»	5.000.001	e	10.000.000	»	»	100.000 »
»	10.000.001	e	50.000.000	»	»	200.000 »
»	50.000.001	e	100.000.000	»	»	500.000 »
»	100.000.001	e	200.000.000	»	»	1.000.000 »
»	200.000.001	e	500.000.000	»	»	2.000.000 »
»	500.000.001	e	oltre	»	»	5.000.000 »

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili.

Le società, ditte ed enti stranieri debbono l'imposta sul patrimonio accertato al loro nome con aliquote corrispondenti ad un terzo, con il massimo del 10 per cento.

CAPO VI.

Dichiarazioni.

ART. 30.

Indipendentemente dall'effettiva sottoposizione alla imposta straordinaria, ogni soggetto, il cui patrimonio netto – secondo la consistenza alla data del 28 marzo 1947 – raggiunga l'importo di lire 1.500.000, è tenuto a presentarne la dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

La dichiarazione deve essere presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Detto termine è portato a sei mesi per i contribuenti residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.

I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento.

ART. 31.

Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette società, in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio.

Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle società anzidette.

ART. 32.

La dichiarazione deve indicare:

1°) il cognome, nome, paternità e domicilio fiscale del contribuente, o – se si tratti di enti collettivi – la denominazione e la sede;

2°) le attività e passività patrimoniali, singolarmente specificate, che concorrono a formare il patrimonio di ciascun obbligato alla dichiarazione ed il valore di ciascun cespite, determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 37.

Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, il contribuente intestatario deve, nella propria dichiarazione, designare l'effettivo proprietario ed indicare la prova relativa.

ART. 33.

Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare:

a) per i terreni – compresi i fabbricati rurali – il comune e la località in cui sono situati, il numero e la intestazione della partita catastale, la superficie, le colture, il reddito imponibile ai fini dell'imposta terreni e, se il terreno è dato in fitto, il canone e le generalità dell'affittuario;

b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati.

Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto;

c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalità del debitore e l'ammontare annuo;

d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca, il comune e la località in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti;

e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito;

f) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione, l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa eseguite;

g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 od, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente decreto. Le

esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualità, quantità e prezzo unitario per ogni tipo di merce;

h) per le quote di partecipazione in società, la denominazione e la sede della società;

i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell'ente emittente, della qualità, del taglio e del numero;

l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947;

m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalità ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale;

n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua identificazione.

ART. 34.

Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione è stata operata al nome di altre persone in conformità a quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 14 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10.

I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5.

ART. 35.

La nuda proprietà ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante

dalla ripartizione, operata in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, del valore della piena proprietà determinato a mente dell'articolo precedente.

ART. 36.

Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, in società di fatto, in associazioni od enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della società, associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

ART. 37.

Tutti i cespiti non indicati negli articoli 34, 35 e 36 sono dichiarati per il valore da determinarsi in conformità alle disposizioni del capo IV del presente decreto.

ART. 38.

Per quanto riguarda le passività, la dichiarazione deve indicare:

a) per i debiti, le generalità e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;

b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'articolo 15, le generalità e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto;

c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;

d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell'articolo 22, lettera *d*), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.

ART. 39.

A richiesta dell'Ufficio distrettuale, il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati all'articolo 38, lettere *a*) e *b*).

ART. 40.

Tutti coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l'apertura di crediti all'estero presso loro filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantità e la qualità, il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione o dell'accreditamento all'estero.

ART. 41.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie.

ART. 42.

Il contribuente che dichiari, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l'omessa dichiarazione.

CAPO VII.

Accertamento.

ART. 43.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale, è competente per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

Per l'accertamento stesso e per le risoluzioni delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per la imposta di ricchezza mobile, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Il Ministro per le finanze e tesoro può, con proprio decreto, costituire presso le Commissioni distrettuali e provinciali, nonché presso la Commissione centrale, secondo le norme generali vigenti in materia, Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materie d'imposta straordinaria sul patrimonio.

ART. 44.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facoltà loro conferite dall'articolo 37 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente decreto, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle società, amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta istituita col presente decreto.

La presente disposizione non si applica in confronto delle banche e delle aziende di credito.

ART. 45.

I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell'articolo 2, sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternità, ed il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati.

ART. 46.

Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall'articolo 44 ai funzionari delle imposte.

Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facoltà di eseguire d'ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'Ufficio, anche se già inscritti a ruolo.

Sono applicabili ai fini del presente decreto, le disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

La facoltà concessa dal comma precedente alle Commissioni di prima istanza cessa col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell'articolo 61 del presente decreto.

CAPO VIII.

Riscossione.

ART. 47.

Per la riscossione dell'imposta straordinaria progressiva si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

I ruoli dell'imposta straordinaria non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.

ART. 48.

L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1951.

Quando il patrimonio sia costituito, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari, la relativa imposta straordinaria è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953, con l'obbligo, per il contribuente, di corrispondere all'Erario l'interesse del 5 per cento, in ragion d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

ART. 49.

L'imposta straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare raggiunga il minimo imponibile viene iscritta a ruolo, in via provvisoria, salvo conguaglio, in base alla dichiarazione presentata dal contribuente ed è messa in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948.

L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata del febbraio 1948, viene ripartita in quote uguali nelle rate residue.

L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la scadenza dei due termini fissati dall'articolo 48, a seconda della composizione del patrimonio imponibile, è pagata in sei rate bimestrali con l'interesse del 5 per cento a favore dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1952.

ART. 50.

È ammesso il pagamento, in buoni del tesoro ordinari, al valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento.

CAPO IX.

Riscatto dell'imposta.

ART. 51.

I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto del 7 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria quanto per quello accertato in via definitiva.

Il riscatto deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

Il riscatto deve essere domandato entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dalle rate a scadere dalla prima dell'anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la domanda è presentata.

Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, può versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto, titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.

ART. 52.

L'Amministrazione finanziaria può, in qualsasi momento, disporre d'ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motivo che possa venir meno la garanzia del credito erariale.

ART. 53.

È autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo

debito, ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.

La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'ammontare dell'imposta che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 29.

Qualora l'accertamento non sia ancora definitivo, il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in più o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

CAPO X.

Sanzioni.

ART. 54.

Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti è soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed è punito con l'ammenda da una metà all'intera somma dell'imposta stessa.

La sopratassa stabilita nel comma precedente è ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall'articolo 30, omettendo l'indicazione di uno o più cespiti, è soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi, ed è punito con l'ammenda dalla metà all'ammontare della quota stessa.

La sopratassa prevista nel comma precedente è ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37, è soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.

La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.

ART. 55.

Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, è tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 30, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da lire 5000 a lire 30.000.

Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

ART. 56.

Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attività patrimoniali, altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verità, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 5.000.000.

Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le società indicate nell'articolo 31, sono soggetti alla multa anche rappresentanti legali delle società stesse.

ART. 57.

I contribuenti che impediscono ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all'articolo 44 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2000 a lire 250.000.

Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell'articolo 44, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.

ART. 58.

Il contribuente che non presenti l'inventario previsto nell'articolo 33, lettera *g*), o lo presenti in modo incompleto od infedele incorre nell'ammenda da lire 15.000 a lire 5.000.000.

ART. 59.

Le società, associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente decreto sono soggette alle sanzioni non di

carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale.

La società è solidalmente responsabile coi proprî rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalità.

CAPO XI.

Privilegi e prescrizioni.

ART. 60.

Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione del presente decreto, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa.

È in facoltà dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.

La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalità dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questo privilegio è posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile.

Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalità della imposta, il cui ammontare sarà determinato con le norme dell'articolo 52.

ART. 61.

L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui scade il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui scade il termine predetto, si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione.

ART. 62.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive at-

tribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio e sono passibili delle pene comminate dal Codice penale per la violazione del segreto stesso.

Per quanto non è previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

CAPO XII.

Cespiti danneggiati dalla guerra.

ART. 63.

I cespiti che hanno subìto danni in dipendenza di eventi bellici, ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per un valore minimo pari all'imponibile sopradetto, diminuito della percentuale del danno accertato.

Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nell'articolo precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi alla data del 28 marzo 1947.

ART. 64.

La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 25, può essere diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

ART. 65.

Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte, ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore definitivo, accertato a norma dell'articolo precedente, è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino.

Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, dal valore del cespite è portato in detrazione una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal contribuente.

ART. 66.

Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e nei cui con-

fronti venga accertato un importo di danaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'articolo 25, ove provveda al ripristino nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, potrà ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore definitivamente accertato per danaro, depositi e titoli al portatore indicati nella dichiarazione, rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate.

ART. 67.

Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in termini più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, salva la corresponsione degli interessi del 5 per cento in ragione di anno sulle somme pagate nel periodo successivo alla scadenza dei termini stessi.

La domanda è presentata all'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il pagamento deve essere effettuato, e contro la determinazione negativa dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministero delle finanze e tesoro, che decide in via definitiva.

TITOLO II.

CAPO XIII.

Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

ART. 68.

I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati, per l'anno stesso, ad una imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria per l'anno 1947.

I contribuenti che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano alienato uno o più dei cespiti sui quali è stata applicata l'imposta del 4 per cento, hanno il diritto di rivalersi verso l'avente causa dell'imposta stessa afferente i cespiti alienati.

ART. 69.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo precedente senza notificazione ai contribuenti.

ART. 70.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non esista un valore definitivamente accertato per il 1947 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, l'imposta è provvisoriamente liquidata sul valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

Nei riguardi delle società ed enti assoggettabili all'imposta ordinaria sul patrimonio con le norme di cui all'articolo 21 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, numero 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, l'imposta è liquidata sul valore provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

ART. 71.

Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'articolo 68 sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse nel periodo dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalità previste nell'articolo 30 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.

ART. 72.

L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo è riscossa entro l'anno 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette.

I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione.

Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Il contribuente ha facoltà di chiedere, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza della prima rata, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento, dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 68.

Il versamento del prezzo di riscatto deve effettuarsi in Tesoreria entro il termine di scadenza della seconda rata.

ART. 73.

Per quanto non è previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni.

Per il riscatto si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 51.

ART. 74.

L'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

TITOLO III.

CAPO XIV.

Disposizioni finali.

ART. 75.

Il Ministro per le finanze e tesoro è autorizzato a presentare un provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette in relazione alle esigenze di servizio conseguenti all'applicazione del presente decreto.

ART. 76.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione dell'imposta patrimoniale istituita col presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze e tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

ART. 77.

Il presente decreto sarà presentato, per la convalida, alla Assemblea Costituente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947.

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.